



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. 11538/2022 Area II

Padova, 28 luglio 2022

Ai Partiti e Movimenti Politici

Loro Sedi

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.

Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi. Altri adempimenti.

Per i profili di interesse, si trascrive la circolare n. 79/2022 del 27 luglio 2022 della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto:

Si comunica che con decreti del 21 luglio, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 169 dello stesso 21 luglio, il Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022 e all'assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale e ai relativi collegi plurinominali nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero.

Omissis

* * *

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni di immediata applicazione e i primi adempimenti da porre in essere per l'organizzazione del procedimento elettorale, evidenziando da subito che, a partire dalle elezioni politiche in oggetto, gli elettori che alla data del 25 settembre



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

2022 avranno raggiunto la maggiore età potranno votare anche per l'elezione del Senato della Repubblica, a seguito della modifica introdotta all'art. 58, primo comma, della Costituzione dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021.

A) PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Il Prefetto

R. Grassi

LV/VM